CONFESERCENTI
Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche dei Servizi

**Notizie Lavoro Flash**

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 589.11/2020 MF/ac

Roma, 21 maggio 2020

*Numero 18 /2020*

## Sommario


**PREVIDENZA**

**A – SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E DI ASSEGNO ORDINARIO. PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER LE PROROGHE DEI PERIODI DI SOSPENSIONE: RILASCIO FUNZIONE "COPIA/DUPLICA DOMANDA". DICHIARAZIONE FRUITO CIGO COVID- (MESSAGGIO INPS N. 2101/2020)**

**B - NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE ATTIVE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO (MESSAGGIO INPS N. 2047/2020)**

**C - EMERGENZA COVID-19. CHIARIMENTI INPS IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA ASSISTENZIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 83, D.L. N. 18/2020, CONV. LEGGE N. 27/2020 (MESSAGGIO INPS N. 2097/2020)**

**D - TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS- COV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO. - "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" (ART. 42 COMMA 2, D.L. N. 18/2020, CONV. LEGGE N. 27/2020) - (SINTESI CIRCOLARE INAIL 22/2020)**


**********

## PREVIDENZA

### A – SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E DI ASSEGNO ORDINARIO. PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER LE PROROGHE DEI PERIODI DI SOSPENSIONE: RILASCIO FUNZIONE "COPIA/DUPLICA DOMANDA". DICHIARAZIONE FRUITO CIGO COVID- (MESSAGGIO INPS N. 2101/2020)

Con Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, l'INPS ha illustrato le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede.

#### 1. Funzione "Copia domanda CIGO"

La funzione "Copia domanda CIGO", già esistente nella procedura "UNICIGO", è stata aggiornata ed implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate. La funzione è destinata a venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti di CIGO con causali "COVID-19".

Le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nell'Allegato n. 1 al messaggio reperibile dal sito dell'INPS.

L'Istituto evidenzia che gli unici elementi che non è possibile copiare sono il ticket, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali "COVID-19" non sono obbligatori.

In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale "COVID-19", dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione "Copia domanda", sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro "G" ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

Inoltre, l'Ente ricorda che i quadri "I" (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e "L" (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali "COVID-19" vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri "D" (Dati ripresa attività) e "N" (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell'eliminazione dell'obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

Infine, si rammenta che il quadro "H" è obbligatorio solo per gli eventi meteo e quindi non riguarda le domande con causali "COVID-19".

Alla luce di quanto esposto, la presentazione della domanda con causale "COVID-19" risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri "A" – "B" – "C" – "E" – "G", ma, utilizzando la funzione "Copia domanda" sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le

modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

## 2. Dichiarazione semplificata fruito CIGO COVID

Anche con riferimento alla possibilità di dichiarare il fruito su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un'ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali "COVID-19".
A tal riguardo, l'Istituto fornisce con il messaggio un file excel semplificato, rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale "COVID-19" (Allegato n. 2 per questo si rimanda al sito dell'INPS).
La dichiarazione del fruito in tal caso non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali "COVID-19" sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

Si ricorda che con la circolare n. 58/2009 è stato introdotto tale criterio di flessibilità, facendo salvi dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati.

In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l'azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda. In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando, come detto, l'allegato file excel: il conteggio in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente in azienda.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

- periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

## 3. Funzione "Duplica domanda Fondi"

Al fine di venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, anche la funzione "Duplica domanda", da invio domande *on line* dei Fondi di solidarietà, è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale "COVID-19".

Dalla funzione “Cerca esiti” è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale “COVID-19”, indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

Al momento è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle altre funzioni.

Se si vuole inviare una domanda uguale ad un’altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da “Cerca esiti”, dopo aver selezionato il tasto “Visualizza” e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l’utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata Covid”.

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria.
La procedura segnalerà eventuali incongruenze.

Infine, l’Istituto ricorda che per l'invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata Covid”, senza uscire dalla schermata “Visualizza”.

Per ulteriori dettagli tecnici si può consultare il manuale operativo scaricabile nell’applicazione all’interno della sezione “Area di download del sito dell’Istituto.

## B - NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE ATTIVE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO - (MESSAGGIO INPS N. 2047/2020)

Con Messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020 l’INPS ha comunicato che l’avvio della nuova modalità di gestione per i datori di lavoro è rinviato al mese di competenza luglio 2020.
Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione **<ANF>** e la compilazione della nuova sezione **<InfoAggCausaliContrib>** è facoltativa.

Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale **“L036”** avente il significato di **“Recupero assegni nucleo familiare arretrati”**.

Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento **<InfoAggCausaliContrib>** e il totale degli importi dichiarati in **<ImportoAnnoMeseRif>** di **<InfoAggCausaliContrib>**, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento **<ImportoRecANF>** di **<ANFACredAltre>.**

Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale **"L036"** e il totale dell'importo.

## C - EMERGENZA COVID-19. CHIARIMENTI INPS IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA ASSISTENZIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 83, D.L. N. 18/2020, CONV. LEGGE N. 27/2020 (MESSAGGIO INPS N. 2097/2020)

Con riferimento alle norme di cui in epigrafe, la Direzione Centrale dell'INPS ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dei termini in materia assistenziale citate, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali ed ai relativi criteri applicativi.

### 1 - Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità

1.1 - Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidità

Nel messaggio in esame, viene fatto presente che, in esecuzione delle disposizioni introdotte dai D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, l'Istituto ha disposto l'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure organizzative di contenimento del contagio da virus COVID-19.
In conseguenza di tali misure, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della Legge n. 80/2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti, le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese.

L'INPS ha precisato che le istanze pervenute nel periodo preso a riferimento dall'art.34, D.L. n. 18/2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l'ordine di ricezione.
La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all'accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

1.2 - Proroga validità permesso di soggiorno

In applicazione dell'art. 103, comma 2-*quater*, D.L. n. 18/2020, conv. Legge n. 27/2020, l'Istituto ha precisato che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
Alla luce di quanto sopra, le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso non saranno sospese fino a tale data.

1.3 - Liquidazione dell'indennità di frequenza

Per tutta la durata del periodo emergenziale da COVID-19 e alla conseguente sospensione dell'attività didattica, l'indennità di frequenza di cui all'art. 1, Legge n. 289/1990, sarà regolarmente erogata posto che la predetta attività didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Ciò trova riscontro nella disposizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che all'articolo 1, lett. g),

espressamente dispone che "*i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*". Analogamente, l'indennità di frequenza continuerà ad essere erogata anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

**2 - Sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale**

L'Istituto ha fatto presente che, il D.L. n. 18/2020, innovando quanto già previsto dal D.L. n. 11/2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ed ha contestualmente rinviato d'ufficio tutte le udienze già fissate.
Il D.L. n. 23/2020 ha poi prorogato tale termine fino all'11 maggio 2020.

Conseguentemente, il termine decadenziale di sei mesi (di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003) previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, D.L. n. 78/2009) è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all'11 maggio 2020.

Inoltre, nell'ambito del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale - alla luce dell'art. 41 del D.L. n. 18/2020, che prevede la sospensione fino al 1° giugno 2020 dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps - i termini indicati dall'art. 46, della Legge n. 88/1989 sono sospesi se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.

**D - TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS- COV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO. - "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" (ART. 42 COMMA 2, D.L. N. 18/2020, CONV. LEGGE N. 27/2020) - (SINTESI CIRCOLARE INAIL 22/2020)**

Con la Circolare n. 22/2020, l'INAIL ha chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Nella circolare si sottolinea come il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fondi su un giudizio di ragionevole probabilità e sia **totalmente avulsa da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi** in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.
Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Nella circolare viene evidenziato come il riconoscimento, cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico

Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento

Quindi, nella circolare viene ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è **ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche**, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge16 maggio 2020, n.33.
Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.

Infine, in relazione all'attivazione dell'azione di regresso la circolare sottolinea che, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2, in quanto presuppone anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. Quindi, l'INAIL ribadisce che in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.